

COME ADERIRE ALLA PROCEDURA- 03 GENNAIO 2017 ORE 06:00

Voluntary-bis: modello di istanza tra novità e conferme

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet
Valentina Abbate - Loconte & Partners*

Terminata la fase di consultazione, è ora disponibile il nuovo modello di adesione alla procedura di voluntary disclosure-bis. Le novità sull'istanza di adesione si concentrano principalmente sulla liquidazione spontanea del dovuto che dovrà versare il contribuente. La richiesta di accesso alla procedura deve essere accompagnata da una relazione di accompagnamento per la redazione della quale occorre seguire un nuovo format, pubblicato unitamente al modello di istanza. Chi può accedere alla procedura e con quali modalità?

Con il provvedimento del 30 dicembre 2016 pubblicato il successivo 2 gennaio, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis.

Leggi anche:

- [Voluntary disclosure bis: approvato il nuovo modello con le istruzioni](#)

Modifiche rispetto alla versione in bozza

Rispetto alla versione in bozza, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 16 dicembre 2016, il modello reso ora definitivo, non presenta sostanziali differenze.

Leggi anche:

- [Voluntary disclosure bis: nuovo modello in bozza](#)

Dal raffronto del nuovo modello con la sua versione non ancora definitiva, emerge nell'ultima sezione destinata all'indicazione dei maggiori imponibili, maggiori imposte e sanzioni relativi **all'imposta patrimoniale sugli immobili (IVIE)** e **all'imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE)**, l'eliminazione delle annualità 2004-2011. Tale modifica è stata apportata in ragione del fatto che tali imposte patrimoniali sono state introdotte con il D.L. 201/2011 a partire dall'anno di imposta 2012.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello denominato "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria", può essere utilizzato sia da coloro che intendono avvalersi della **procedura di collaborazione definita internazionale**, ossia gli autori delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 comma 1 del D.L.167 del 1990, sia da coloro i quali intendono avvalersi della procedura definita **nazionale** così come prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 186 del 2014.

Permane inoltre la possibilità per i contribuenti che hanno già aderito alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria, utilizzando il vecchio modello – così come previsto dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 ottobre 2016 –, di poter ripresentare la propria richiesta trasmettendo il nuovo modello, correttamente compilato per tutte le annualità oggetto di emersione, spuntando la casella "istanza trasmessa in precedenza"

presente nella sezione “emersione”.

Contenuti dell’istanza

L’istanza è suddivisa in una prima sezione riguardante i **dati identificativi** del soggetto richiedente, una sezione riguardante i **quadri identificativi** dei soggetti collegati e in una sezione destinata all’indicazione dei **dati rilevanti** per la determinazione degli investimenti e attività di natura finanziaria detenute o costituite all’estero.

Termini di presentazione

Il modello per la richiesta di accesso alla procedura deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017 è consentita la rettifica e l’integrazione dell’istanza.

Relazione di accompagnamento

La richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis, come nella precedente edizione, deve essere accompagnata da una relazione di accompagnamento contenente le informazioni necessarie a ricostruire gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, nonché la determinazione dei maggiori imponibili (anche domestici) maturati.

Novità del modello

Nel modello spicca sicuramente la **nuova sezione** denominata “**prospetto di liquidazione**”, in cui il contribuente provvede ad indicare il quantum dovuto – suddividendolo in imponibili, sanzioni, ritenute, contributi ed interessi – che provvederà a versare spontaneamente in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017).

Anche per quanto riguarda il **nuovo format** da seguire per la redazione **della relazione di accompagnamento**, pubblicato unitamente al nuovo modello di istanza, le principali novità ruotano attorno alla procedura di autoliquidazione.

Lo schema da seguire per la redazione della relazione è costituito da tre macro aree: l’“introduzione”, il “prospetto di riconciliazione” e le “altre informazioni”, ed è stata inserita una sezione dedicata alla determinazione di imposte e sanzioni che potranno essere liquidate dal contribuente.

In particolare converrà suddividere le varie imposte in base alla tipologia di reddito prodotto (ad es. redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi), in maniera tale da giungere alla corretta qualificazione e quantificazione delle imposte dovute.

Leggi anche:

- [Voluntary-bis: guida al nuovo modello di istanza](#)